

LA DETENZIONE MILITARE IN TEATRO DI OPERAZIONI

IPOTESI DI LAVORO

La detenzione in Teatro di Operazioni presuppone l'applicazione di unici strumenti giuridici, a presidio sia della legittima condotta dell'unità militare attrice/detentrica sia dell'universale diritto alla libertà personale. In particolare, i soggetti nella disponibilità delle Forze Armate nazionali - limitati nell'articolo ai soli militari (nazionali od esteri) - dovranno essere custoditi in un «ambiente di sicurezza» posizionato in un *compound* nazionale e gestito da un apposito assetto, di entità variabile, costituito da personale specializzato, auspicabilmente tratto dall'attuale Organizzazione Penitenziaria Militare. In tal senso, lo sforzo in atto da parte delle Forze Armate appare orientato alla definizione del *framework* di riferimento, finalizzato a dotare gli operatori sul terreno degli strumenti giuridicamente legittimi e operativamente efficaci per la gestione ottimale delle persone detenute.

ESIGENZE OPERATIVE E DIRITTI DELL'INDIVIDUO

La realtà «fuori area» è talmente eterogenea che anche la preliminare qualificazione del titolo della detenzione richiede un'analisi giuridicamente complessa della situazione, dell'operazione militare e, ovviamente, della normativa nazionale e internazionale applicabile. In tal senso, risultano diversificate anche le categorizzazioni giuridiche discendenti da una situazione di conflitto armato (da ulteriormente differenziarsi tra internazionale o non internazionale) ovvero dalle cosiddette «*Non-article 5 Crisis Response Operations*» (NA5CRO) (1). Ecco perché si avverte, come mai in passato, l'incompletezza di un com-

plesso normativo ritenuto solo parzialmente adeguato a rispondere in toto alle attuali esigenze operative. Il quadro giuridico di riferimento internazionale - ovvero il cosiddetto Diritto Internazionale dei Conflitti Armati (2) (DICA) - appare, infatti, «misurato» su contesti anche e soprattutto di guerra o, comunque, conflittuali, mentre quello nazionale, particolarmente negli ambiti penale ordinario e penale militare (ad oggi di pace), risulta attagliato - giuridicamente, concettualmente e anche operativamente - alla gestione di situazioni in senso lato non conflittuali e, comunque, certamente non belliche. Per far fronte a tale esigenza di chiarezza, le Forze Armate hanno dato avvio ad un dibattito multidisciplinare che, promanando dalla Direttiva dello Stato



Maggiore della Difesa «*Joint Integrating Concept - JIC 008*» (3), si sta concretizzando in documenti «a cascata», sottoposti all'attenzione di specifici Gruppi di Lavoro interforze. In particolare, tra gli aspetti finora esaminati, spicca quello afferente all'ipotesi di Organizzazione detentiva dei soggetti a vario titolo nella possibile «disponibilità» del personale italiano impiegato in operazioni militari al di fuori dei confini nazionali.

MILITARI DETENUTI: UNA CATEGORIZZAZIONE COMPLESSA

Sotto la condizione sospensiva dell'auspicato adeguamento normativo, i primi contributi di pensiero si



Silvestro Lega, «Ritorno dei bersaglieri italiani da una ricognizione».

sono, tra l'altro, incentrati sull'individuazione dei soggetti che potrebbero essere «ospitati» da strutture detentive militari nazionali. In particolare - limitando l'ambito di indagine della presente trattazione al solo personale nazionale od estero avente lo *status* di militare - sono state individuate due macro-categorie:

- Prigionieri di Guerra (PG), ai sensi della III Convenzione di Ginevra (III CG) del 12 agosto 1949 e del I Protocollo Addizionale dell'8 giugno 1977 (I PA);
- altre persone detenute (non PG, ma, comunque, con *status* militare):
 - spie;
 - mercenari, ai sensi dei menzionati III CG e del I PA e della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'addestramento dei mercenari, firmata a New York il 4 dicembre 1989 (per definizione non membri delle Forze Armate di una Parte in conflitto ma, comunque, di interesse, se appartenenti ad altre Forze Armate);
 - sabotatori, ai sensi dei menzionati III CG e del I PA;
 - disertori;
 - persone arrestate, ai sensi del codice di procedura penale (c.p.p.) ovvero persone sottoposte a fermo di indiziato di delitto ovvero persone sottoposte a fermo di identificazione, ai sensi del menzionato c.p.p., se appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - militari italiani detenuti (non PG), ossia arrestati o fermati come indiziati di delitto o comunque detenuti dalla polizia giudiziaria militare italiana ovvero alla medesima consegnati da terzi;

FRAMEWORK GIURIDICO



- militari alleati detenuti (non PG), ossia militari di contingenti alleati arrestati o fermati come indiziati di delitto o comunque detenuti dalla polizia giudiziaria militare italiana;
- militari della Nazione ospitante (*Host Nation - HN*) detenuti (non PG), ovvero militari del Paese ospitante arrestati o fermati come indiziati di delitto o comunque detenuti dalla polizia giudiziaria militare italiana;
- altre categorie di militari detenuti (non PG), ovvero militari di Paesi terzi arrestati o fermati come indiziati di delitto o comunque detenuti dalla polizia giudiziaria militare italiana;
- prigionieri di guerra non comuni (PG detenuti anche per altra causa) e, quindi, persone a cui è stato riconosciuto lo *status* di prigioniero di guerra, ma nei cui confronti siano state ipotizzate responsabilità penali per fatti commessi anteriormente o posteriormente all'inizio della detenzione come PG;
- prigionieri di guerra non comuni


ni e, pertanto, persone che beneficiano dello *status* di PG in attesa di definire quello reale;

- minorenni;
- personale sanitario e religioso trattenuto;
- persone indiziate per Crimini di Guerra.


L'ORGANIZZAZIONE DETENTIVA IN TEATRO DI OPERAZIONI

Fino dalla fase di pianificazione della missione, sarà necessario prevedere la costituzione di un «ambiente di sicurezza», ove custodire le persone detenute, che dovrà essere posizionato all'interno di altro *compound* nazionale (che provvederà a garantire/fornire tutti i servizi compresi nel «*Real Life Support*») ed essere gestito da un apposito assetto, di entità variabile, costituito da personale specializzato e rivestito (quando incaricato del compimento di atti di evidenza processuale penale, quali le perquisizioni personali e dei luoghi destinati alla vita intramuraria) dello *status* giuridico, quantomeno, di agente di polizia giudiziaria.

Tale elemento di proiezione potrebbe essere strutturato su:



Nel celebre dipinto della battaglia di San Martino si intravedono (a destra) dei Bersaglieri che scortano dei prigionieri ungheresi.



- un Comandante, dirigente delle attività e della sicurezza dell'ambiente di sicurezza, direttamente responsabile - ovvero delegato dal Magistrato di Sorveglianza - delle autorizzazioni concesse ai detenuti per l'eventuale corrispondenza epistolare e telefonica, nonché per gli eventuali colloqui visivi;
- un nucleo vigilanza perimetrale e



- interna;
- un Ufficio matricola;
 - un Nucleo per la gestione amministrativa sia del personale detenuto sia di quello di vigilanza;
 - un Nucleo sanitario, con specialisti del settore medico-psicologico per verificare la «compatibilità» del soggetto in questione con il regime detentivo;
 - un «Nucleo per l'Osservazione Scientifica della Personalità» preposto alla valutazione e all'indicazione del trattamento da applicare a ogni detenuto.

Le esigenze in termini di materiali ed equipaggiamento nonché di infrastrutture dovranno ricercare soluzioni in grado di conseguire il risultato contenendo i costi, nell'ottica dei principi di sostenibilità, delega ad altra unità e interoperabilità tra le componenti della Difesa oltreché tra le altre *Troop Contributing Nations*. L'infrastruttura da costituire sarà necessariamente del tipo campale, prevedendo l'eventuale realizzazione di strutture permanenti solo in tempi successivi.

FORMAZIONE DEL PERSONALE E ASSETTI IMPIEGABILI

Al momento, la formazione del personale impiegato presso l'Organizzazione Penitenziaria Militare (OPM) in Santa Maria Capua Vetere (organica all'Esercito Italiano, ma dedicata ad ospitare i detenuti effettivi a tutte le Forze Armate nonché gli appartenenti alle Forze di Polizia che abbiano optato per la detenzione militare) risponde ad esigenze di carattere giuridico-normativo orientate al territorio nazionale e al «tem-

po di pace». In particolare, il «Corso di specializzazione per Vigilatori e Custodi Militari» forma operatori qualificati a:

- esercitare le funzioni di istituto, nel rispetto della tecnica e dell'ordinamento penitenziario;
- attuare le tecniche operative necessarie per un corretto ed efficace esercizio della vigilanza e della custodia dei detenuti;
- svolgere l'azione di guida e controllo nei confronti dei detenuti, specie per quanto attiene alle attività addestrative del personale detenuto militare.


In tal senso, appare ora imprescindibile prevedere, accanto al percorso didattico base attualmente previsto, moduli formativi, di specializzazione e di aggiornamento ulteriori, necessariamente a livello interforze e specificamente finalizzati anche al «fuori area».

Per quanto afferisce, invece, all'individuazione dell'assetto da dedicare all'organizzazione per la detenzione dei DPERS fuori area, l'ipotesi funzionalmente più adeguata - ossia la previsione di una nuova organizzazione *ad hoc* a li-



«Prigionieri borbonici sulla linea del Volturno - 1860», olio su tela, Museo centrale del Risorgimento, Roma.

LOGISTICA



vello interforze - sarebbe probabilmente troppo onerosa da sostenere, attesa la progressiva riduzione dei volumi organici delle Forze Armate. In alternativa, potrebbe valutarsi la possibilità di formare in Patria bacini di personale ordinariamente impiegato in altri incarichi, ma che, quando necessario e previo aggiornamento ed amalgama, potrebbe essere «proiettato» all'estero. Più realisticamente, al fine di combinare le esigenze di funzionalità/specializzazione con quelle di economicità, potrebbe, invece, essere perseguita l'ipotesi di sfruttare la pluridecennale *expertise* e le potenzialità della citata Organizzazione



Penitenziaria Militare che, naturalmente, dovrebbe essere adeguatamente potenziata negli organici e nelle relative disponibilità finanziarie, al fine di consentire, volta per volta, l'immissione nei diversi Teatri di distaccamenti operativi *ad hoc*, calibrati sulle specifiche necessità operative.

CONCLUSIONI

In sintesi, lo sforzo in atto da parte delle Forze Armate appare orientato - sotto la condizione sospensiva dell'adeguamento normativo di fondo - alla definizione e precisazione del *framework* di riferimento di una problematica ormai improcrastinabile che, dopo l'*incipit* a livello strategico fornito dalla citata Direttiva interforze JIC-008, necessita di una tra-

FORMAZIONE

Interforze



Interagency

duzione a livello operativo e tattico, finalizzata a dotare gli operatori sul terreno e, per primi, i Comandanti ai vari livelli, degli strumenti giuridicamente legittimi e operativamente efficaci per la gestione ottimale delle persone detenute in Zona di Operazioni.

Paolo Pappalardo

Colonnello,
in servizio presso
l'Ufficio Sicurezza e Informazioni del
III Reparto Impiego delle Forze/Centro
Operativo Esercito dello SME

Francesco Principe

Tenente Colonnello,
in servizio presso
l'Ufficio Sicurezza e Informazioni del
III Reparto Impiego delle Forze/Centro
Operativo Esercito dello SME

NOTE

(1) Le cosiddette operazioni di risposta alle crisi (NA5CRO, secondo l'acronimo anglosassone), comprendono le *Peace Support Operations* (*Peacekeeping*, *Peace Enforcement*, *Conflict Prevention*, *Peace-*

making, *Peace Building*) e le «*Other non-article 5 Crisis Response Operations*» (*Support to Humanitarian Operations*, *Support of Disaster relief*, *Search and Rescue Operations*, *Support to Non-Combatant Evacuation Operations*, *Extraction Operations*, *Military Aid/Support to Civil Authorities*, *Enforcement of Sanctions*), Pub. SME n. 6666 EI-1A «La Dottrina dell'Esercito Italiano», edizione 2002, pag. 27.

(2) Nell'interpretazione di Natalino Ronzitti (in «Diritto Internazionale dei conflitti armati», G. Giappichelli Editore, Torino, 2006), il «Diritto Internazionale dei Conflitti Armati» comprende: *ius ad bellum* (ovvero il diritto a ricorrere alla forza armata); condotta delle ostilità e i rapporti tra belligeranti e Stati terzi (*ius in bello*, diritto bellico o diritto dei conflitti armati in senso stretto); disarmo e controllo degli armamenti.

(3) Il «*Joint Integrating Concept - JIC 008*», «Persone Detenute in Zona di Operazioni (*Detained Persons - DPERS*)», ed. 2008, dello SMD-III CID definisce il quadro concettuale e organizzativo di riferimento per il corretto trattamento delle persone a vario titolo detenute dai Contingenti italiani in Zona di Operazioni.